

Lettera Circolare n. 79860/99

del 8.11.1999

Oggetto: Cessione di credito nell'ambito della formazione professionale cofinanziata dal F.S.E - limiti e condizioni(integrazione della Lettera Circolare n. 15487/99 del 25/2/1999)

Ad integrazione di quanto previsto dalla nota prot. 15487 del 25/2/1999 della Div. VI di questo ufficio Centrale, riguardante l'utilizzo della cessione del credito nell'ambito dei finanziamenti pubblici concessi dal Ministero del lavoro e della p.s. ad enti privati per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, si ribadisce, innanzitutto che una reale posizione di diritto di credito da parte degli stessi enti beneficiari, può essere ravvisata soltanto nel momento in cui questo Ufficio Centrale provvede a riconoscere e liquidare il saldo dovuto. Infatti, prima di tale determinazione finale, preceduta dalla verifica amministrativo-contabile, non si può configurare un diritto di credito certo, liquido ed esigibile in capo ai beneficiari, ma una posizione di aspettativa in tal senso correlata al futuro esatto adempimento degli obblighi a cui gli stessi beneficiari risultano sottoposti nei confronti dell'Amministrazione in virtù del rapporto concessorio. Legittimamente, pertanto, l'Ufficio potrà porre in essere atti amministrativi di autotutela in ordine a detto rapporto e finanziamento. Ribadito ciò in via preliminare, in considerazione del fatto che, comunque, con l'emanazione dell'atto amministrativo di finanziamento si viene ad instaurare un rapporto giuridico da cui potrà scaturire un futuro diritto di credito, con decorrenza dalla presente nota, si ritiene possibile la presentazione da parte degli enti beneficiari di cessioni di credito relative ai finanziamenti in questione e nella misura massima dell'80% dell'ammontare degli stessi, purché redatte conformemente all'allegato schema, debitamente autenticate da notaio e quindi notificate alla Divisione competente. Eventuali condizioni stabilite in deroga all'allegato schema produrranno l'inefficacia di diritto nei confronti del Ministero dell'atto di cessione. Resta salva l'autonomia e la facoltà delle parti di stipulare accordi integrativi i quali non potranno avere comunque effetto nei confronti del Ministero. In ogni caso dette cessioni, per divenire efficaci nei confronti dell'Amministrazione dovranno essere espressamente accettate dalla stessa e non potranno costituire un limite ad eventuali atti di autotutela.

Allegato

*L'allegato è consultabile su Internet nel sito Europolavoro
(<http://www.europolavoro.it/leggi/Nota101199.htm>).*